

nuncia, al di sotto di una raffigurazione esterna brillante e ridevole, le turpitudini del mondo che odia.

Il che, se fosse vero (ed è davvero un peccato che l'autore non possa più portare avanti, come si riprometteva, la sua dimostrazione), diminuirebbe notevolmente, per quanto riguarda noi romanisti, il valore probatorio del *Satyricon* ai fini della ricostruzione di certi istituti giuridici fiorenti nel sec. I d. C.

2. I CONTI DI PETRONIO.

1. Non credo possa essere posta in dubbio la mia personale inclinazione a ritrovare, comunque a vedere, significati e implicazioni di carattere giuridico nei passi della letteratura latina. Ma eccomi indotto, una volta tanto, a contestare i sapori giuridici che altri, e precisamente C. Corbato, affermano esistenti in uno squarcio di Tacito¹.

Si tratta, nella specie, di un famoso passaggio relativo al suicidio di Petronio, *l'elegantiarum arbiter* della corte di Nerone.

Tac. ann. 16.19.3: *Ne codicillis quidem, quod plerique pereuntium Neronem aut Tigellinum aut quem alium potentium adulatus est, sed flagitia principis sub nominibus exoletorum feminarumque et novitatem cuiusque stupri perscripsit atque obsignata misit Neroni. fregitque anulum, ne mox usui esset ad facienda pericula.*

Petronio, dunque, si astenne rigorosamente dall'indirizzare, come era largamente di uso, lettere di contenuto adulatorio a Nerone, a Tigellino e a qualsivoglia altro potente. Al contrario, redasse un attento catalogo delle nefandezze del principe, elencando i nomi degli amasii e delle femmine, nonché le caratteristiche di originalità di ciascuna turpitudine, e provvide ad inviarlo col suo sigillo a Nerone. Dopo di che spezzò l'anello, per evitare che fosse utilizzato in modi pericolosi.

2. Nella prima parte del testo la tentazione, per chi legge, di intendere *codicilli* nel senso giuridico di documenti di lascito successorio è forte, ma ben vi resiste il Corbato ed a maggior ragione vi resisteremo noi. Manca del tutto ogni indizio del lascito di legati, o anche solo di fedecommessi. Pertanto, i *codicilli* che Petronio non inviò furono le lettere di congedo, che tanto si usavano nell'ipotesi di suicidio.

* In *Atti Acc. Pontaniana* 33 (1984) 73 s.

¹ Sul tema: C. CORBATO, *Tacito, Ann. XVI, 9: considerazioni sulla tradizione del « Satyricon » di Petronio*, in *St. Manni* (1980) 2 563 ss., con bibliografia. V. anche: A. GUARINO, *Il subconscio*, in *Tagliacarte* (1983) 260 s.

Passiamo alla seconda parte (*sed flagitia rell.*). Quello che ho chiamato il sapore giuridico del dettato tacitano sarebbe deducibile in essa, secondo il Corbato, da due elementi: il verbo « *perscribere* », che significa anche registrare contabilmente, e il sostantivo « *nomen* », che ha anche il significato di obbligazione. Il senso della frase, se ho capito bene, sarebbe che Petronio inviò a Nerone il conto esatto dei suoi debiti in materia di turpitudine amorosa.

Tuttavia temo che non ci siamo.

« *Perscribere* », che significa in senso proprio scrivere minuziosamente, risulta anche utilizzato talvolta (ed è ovvio) per indicare la redazione di scritture contabili, ma non bisogna tralasciare di tener presente che l'effetto semantico deriva, in questi casi, non soltanto da *perscribere*, ma dalla proposizione in cui *perscribere* è inserito (per esempio: « *pro tabulis . . . ubi aera perscribantur usuraria* », Plaut. *Truc.* 70-72; « *in tabula publica . . . perscribenda curavit* », Cic. *Verr.* 2.157). Quanto a « *nomen* », nessuno nega che esso significhi anche obbligazione (e, in particolare, credito), ma va osservato che, nel caso nostro, oggetto di *perscripsit* sono i *flagitia principis* e la *novitas cuiusque stupri*: il « *sub nominibus rell.* » è un complemento di chiarificazione dei *flagitia principis*, e cioè in esso *nomina* ha il senso elementare di nomi (*exoletorum {feminarumque}*).

La tesi del « sorprendente, nuovissimo libro contabile » inviato da Petronio a Nerone è, insomma, estremamente fragile, né ha, d'altro canto, molta importanza per spiegare in che modo Petronio « fece i conti » con il principe. Sotto forma (probabile) di elencazione minuziosa, di « dossier », o sotto forma (improbabile) di *adversaria* (o, se si preferisce, addirittura di *codex accepti et expensi*), l'essenziale è che Petronio fece sapere a Nerone che le sue malefatte non gli erano ignote ed erano anzi note, chi sa, anche ad altri.

3. Restano da spendere ancora due parole (cedo alla tentazione) sul *Satyricon*.

Se è vero, come i piú sostengono, che il *Satyricon* fu scritto proprio da Petronio Arbitro e se è vero, come anche io ritengo, che esso non fu inviato in punto di morte da Petronio a Nerone, resta sempre un mistero come mai l'opera non sia stata pubblicamente diffusa, almeno per quanto risulta, durante un secolo e piú. Io non penso che ciò sia stato per sottrarla alla vendetta di Nerone, il quale forse non avrebbe esitato a bruciarla. A parte che Nerone durò poco ancora e che, lui morto, il *Satyricon* sarebbe stato portato trionfalmente in giro dai nemici della sua memoria, vi è da pensare che del romanzo esistessero vari manoscritti

e che il pericolo di un rogo valesse per uno, due, tre, non per tutti i manoscritti.

Se non erro, quindi, la spiegazione del mistero è quella piú semplice, fra le altre addotte dal Corbato. Il gusto del pubblico per molto tempo non fu favorevole a quel tipo di opera, che venne pertanto a lungo dimenticata, per non dire ignorata, anche da storiografi come Tacito e Svetonio.

3. IL PECULIO DI GIOVE.

In un passo (88) del *Satyricon* è dato leggere una veemente tirata di Eumolpo sulla corruzione dei costumi romani: una corruzione che ha portato i discendenti di Romolo a far prevalere su ogni nobile aspirazione di ordine intellettuale la cupidigia dell'oro. Nulla di singolare, se la predica non provenisse dal corrotto Eumolpo, in risposta ad una domanda di Encolpio circa le cause della decadenza delle arti, e in particolare della pittura, nella società dei loro tempi.

Ma lasciamo a chi se ne intende l'analisi e la valutazione del passo (v., ad esempio, J. P. Sullivan, *Il « Satyricon » di Petronio. Uno studio letterario* [1968, tr. it. 1977] 199 ss.) e fermiamoci un momento sulle brevi considerazioni dedicate recentemente da P. Moore (*Petronius, Satyricon* 88.9, in *Class. World* 73 [1980] 422 ss.) ad uno dei suoi paragrafi.

In 88.9, Eumolpo conclude la serie dei suoi esempi di trionfante corruzione dei costumi con queste parole: « *ipse senatus, recti bonique praeceptor, mille pondo auri Capitolio promittere solet, et ne quis dubitet pecuniam concupiscere, Iovem quoque peculio exorat* ». Andare alla ricerca di un episodio specifico di promessa pecuniaria fatta dal senato a Giove Capitolino mi sembra assolutamente ozioso, tanto piú che il « *promittere solet* » di Petronio fa intendere abbastanza chiaramente che egli non allude ad un fatto determinato, ma si riferisce ad un modo usuale di pensare e ad una corrispondente disponibilità, all'occasione di comportarsi, in cui è caduto ai suoi tempi persino il senato, « *recti bonique praeceptor* ». Chi tenga presente che, nel paragrafo immediatamente precedente, Eumolpo se la è presa con i privati che promettono danaro a Giove non per diventare migliori, ma per ottenere vantaggi di rilievo economico (« *ac ne bonam quidem mentem aut bonam valetudinem petunt, sed statim antequam limen Capitolii tangant, alius donum promittit,*

* In *Labeo* 27 (1981) 139 s.